

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

Nella seduta del 26.06.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della correttezza della condotta posta in essere dall'intermediario che ha mantenuto la segnalazione in Centrale Rischi del nominativo del cliente, pur in presenza di un accordo transattivo, puntualmente adempiuti, volto alla definizione dell'esposizione debitoria. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con nota del 13 ottobre 2008 la società odierna ricorrente, rappresentate le ragioni delle difficoltà finanziarie all'origine della *"forte tensione"* nel rapporto intrattenuto con l'intermediario odierno resistente – dopo aver formulato alcuni rilievi in relazione alla condotta di quest'ultimo – proponeva, unitamente ai suoi soci, *"in via transattiva la definitiva sistemazione della debitoria (€ 114.585,00) nella misura di € 70.000,00 (settantamila) a saldo e stralcio"* da corrisondersi entro la fine del mese. Nel contempo, chiedeva, tra l'altro, che il resistente si assumesse l'impegno di *"segnalare agli enti preposti l'integrale sistemazione dell'esposizione e la salvaguardia da note pregiudizievoli presenti e future a nome della Società"*, il tutto *"con riferimento agli accordi intercorsi"*.

In data 24 ottobre 2008 l'intermediario comunicava l'accettazione della proposta della controparte, che procedeva quindi al pagamento entro il termine pattuito.



Successivamente (gennaio 2010) le parti raggiungevano un ulteriore accordo a saldo e stralcio, mediante il pagamento di € 6.000, di una posizione debitoria (di complessivi € 9.000), relativa ad altro rapporto bancario fra le stesse intrattenuto.

Con reclamo del 13 ottobre 2011, l'odierna ricorrente, facendo riferimento agli accordi transattivi conclusi, e in particolare al primo di essi, lamentava la mancata osservanza da parte dell'intermediario dell'impegno a cancellare la segnalazione. Rappresentava, infatti, che alla data del 29 settembre 2011 essa sarebbe risultata ancora iscritta in CR *"con fidi a revoca per sconfinamento per l'importo di € 54.965,00"*. Sulla base di tali considerazioni la ricorrente chiedeva, quindi, la cancellazione dei riferiti dati a partire dalla data di estinzione del debito.

Con lettera del 15 novembre 2011, il resistente (tramite altra società appartenente al medesimo gruppo), dando atto del buon esito dei pagamenti ricevuti per effetto degli accordi a saldo e stralcio, dichiarava la correttezza delle informazioni presenti in CR. Segnalava, in proposito, l'*"esclusiva competenza dell'organo di vigilanza"* nella gestione e conservazione dei dati segnalati, ne rendeva altresì noti i termini di conservazione (detti pari a 24 mesi).

Con altra nota del 6 marzo 2012, la società ricorrente, per il tramite di un legale, tornava a dolersi della sussistenza della segnalazione, contestandone tra l'altro il relativo importo. Richiamava quindi il contenuto della proposta transattiva di ottobre 2008, per sottolineare la condizione, ivi apposta ed accettata dal resistente, in ordine all'obliterazione delle informazioni negative a carico della stessa. Sulla base di tali considerazioni concludeva pertanto chiedendo che quest'ultimo fornisse *"sufficienti ed esaustive"* ragioni del proprio operato.

L'intermediario riscontrava tale seconda comunicazione il 9 marzo 2012. Nel ribadire la correttezza del proprio operato, il resistente informava che, a seguito delle due transazioni, *"le competenti strutture di gruppo"* avevano *"sospeso le segnalazioni alla Centrale dei Rischi"*. Ribadiva, inoltre, l'*"esclusiva competenza"* della Banca d'Italia nella gestione e conservazione dei dati, il cui relativo termine precisava stavolta pari a un massimo di 36 mesi.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo la società si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Richiamate le circostanze della controversia, la società ha dedotto la mancata osservanza da parte del convenuto dell'impegno a *"segnalare agli enti preposti l'integrale sistemazione dell'esposizione [...] e la salvaguardia da note pregiudizievoli presenti e future a nome della Società"* nonché il disguido nell'importo della segnalazione. Tanto premesso, la ricorrente ha quindi concluso chiedendo all'Arbitro di ordinare la cancellazione, *"per come accettata in sede di proposta transattiva, della segnalazione illegittimamente effettuata dalla convenuta presso la Centrale dei Rischi"*, ed altresì di *"valutare, in caso di decisione favorevole all'istante la risarcibilità per il danno patrimoniale subito dalla Società, per il mancato accesso al sistema del credito"*.

L'intermediario ha resistito alla domanda presentando controdeduzioni. Il resistente ha, innanzitutto, eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo, non ritenendo correttamente espletata la fase prodromica al procedimento. Sostiene, infatti, l'intermediario che la cliente non le avrebbe indirizzato direttamente le proprie contestazioni, le quali sarebbero state invece rivolte ad una società di recupero crediti, ancorché sua mandataria ed appartenente al medesimo gruppo bancario.

Venendo al merito della vicenda, l'intermediario ha precisato, in punto di fatto, che a seguito della contabilizzazione, a novembre 2008, del pagamento di € 70.000, l'esposizione segnalata in CR era *"passata da € 1150.00,00 del mese precedente – categoria "utilizzato in rischi a revoca" - ad € 45.00,00"*. Sempre in punto di fatto il resistente ha precisato,



altresì, che, ancora a novembre 2008, per effetto dell'incorporazione dell'intermediario presso il quale la cliente intratteneva l'ulteriore rapporto sopra riferito, erano confluiti sulla posizione CR alla stessa riferita i dati inerenti a tale rapporto, sicché alla fine del 2008 (come da evidenza interna prodotta agli atti), la segnalazione riportava: *“l'affidamento ex [omissis] pari ad euro 25.000,00 quale “accordato rischi autoliquidanti”; euro 10.000,00 quale “accordato rischi a revoca” e nella categoria di censimento “utilizzati rischi a revoca” l'importo di € 9.000,00 che andava a sommarsi agli anzidetti euro 45.000,00 per un totale di euro 54.000,00”*. Secondo l'intermediario le segnalazioni eseguite in capo alla ricorrente erano dunque da ritenersi corrette, avendo oltretutto mero *“valore storico, essendo stata la pratica chiusa da tempo”*.

Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni, il resistente ha invece osservato come la società non solo non abbia esposto alcuna argomentazione a suo fondamento ma non abbia meno documentato il pregiudizio asseritamente subito.

Sulla base di tali considerazioni il resistente ha concluso chiedendo all'Arbitro di dichiarare, in via preliminare, il ricorso inammissibile ovvero, in ogni caso, di rigettarlo nel merito.

Sia la ricorrente che intermediario hanno fatto pervenire, ciascuna in replica agli scritti difensivi dell'altra, ulteriori memorie ove hanno, in sostanza, ribadito quanto già esposto nel ricorso e nelle controdeduzioni. Al riguardo giova solo sottolineare che l'intermediario nella memoria in risposta alle repliche fatte giungere dalla ricorrente ha dichiarato di non effettuare *“attualmente alcuna segnalazione in CR a carico della ricorrente”* e, ancora, che *“l'ultima segnalazione risulta riferita al mese di gennaio 2009”*, così eccependo la sostanziale carenza di interesse della società al ricorso dal momento che dal suo accoglimento non trarrebbe alcuna *“utilità pratica”*.

DIRITTO

Occorre esaminare, in primo luogo, l'eccezione di irricevibilità del ricorso avanzata dall'intermediario e basata sulla pretesa irrivalenza che avrebbe caratterizzato la fase di reclamo, nel corso della quale le contestazioni del cliente non le sarebbero state direttamente indirizzate.

L'eccezione deve essere respinta. Gli è, infatti, che – anche a prescindere dal rilievo attinente all'appartenenza al medesimo gruppo tanto della società destinataria del reclamo quanto del resistente (profilo, questo, che pure non sembra secondario, giacché se è vero che ciascuna società del gruppo è dotata di autonoma soggettività giuridica, è pur vero che il gruppo si atteggia sostanzialmente ed economicamente come unica impresa, ciò che allora potrebbe anche consentire - almeno rispetto ad una fase scandita da minore rigore formale, come'è appunto quella del reclamo - di considerare le finalità dello stesso soddisfatte anche in casi come quello di specie in cui manchi una perfetta coincidenza tra destinatario formale della contestazione e intermediario parte del rapporto) – il punto dirimente nella presente controversia è altro: ossia che la destinataria del reclamo era, comunque, la società mandataria della resistente per le attività di recupero dei crediti. Era, insomma, una società legata da un rapporto giuridico qualificato con il resistente; il che sembra permettere, in questo caso, l'applicazione, almeno in via analogica, del principio – pure espressamente sancito solo in relazione a quel particolare tipo di mandato che è il mandato agenziale – per cui le comunicazioni fatte al mandatario in relazione al rapporto che questi è chiamato a gestire per conto del mandante, possono valere come comunicazioni fatte a quest'ultimo anche in assenza di un formale conferimento di potere rappresentativo.



Venendo all'esame del merito del ricorso, esso non sembra tuttavia poter trovare accoglimento, ancorché nel caso di specie si possa considerare incontroverso che – almeno sino a tutto il gennaio 2009 – la segnalazione ha continuato ad essere effettuata dall'intermediario, seppure per un minore importo, sostanzialmente corrispondente alla differenza tra l'esposizione debitoria complessiva della ricorrente e la somma versata dalla stessa a saldo e a stralcio.

A questo proposito deve, infatti, rammentarsi come, ai sensi delle disposizioni, di natura amministrativa, dettate dalla Banca d'Italia per regolare le modalità e i presupposti della segnalazioni in CR (cfr. circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, 14° aggiornamento), l'intermediario, anche quando addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione (cfr. in questo senso capitolo II, §1.5; ma in termini non diversi, per i crediti passati a perdita, capitolo II, § 5.5.).

Ebbene, se si tiene conto di questa premessa, discende, ad avviso del Collegio, che nel caso di specie non era nella disponibilità dell'intermediario resistente omettere la segnalazione, sia pure limitatamente all'importo residuo dell'esposizione non soddisfatto attraverso il pagamento eseguito in base all'accordo.

Né, d'altra parte, a conclusioni differenti sembra possibile giungere evocando – come fa la ricorrente – la clausola contrattuale in base alla quale il resistente si sarebbe impegnato a “*segnalare l'integrale sistemazione dell'esposizione*”. Ad avviso del Collegio detta clausola è alquanto ambigua nella sua formulazione, giacché l'impegno che si è chiesto all'intermediario resistente non è di procedere *tout court* alla cancellazione della segnalazione, ma, più semplicemente, di segnalare sì “*l'intervenuta sistemazione dell'esposizione*” però pur sempre “*con riferimento all'accordo intercorso*” tra le parti. Una precisazione, quest'ultima, che allora induce a ritenere che l'impegno assunto dalla banca, e avente per oggetto la cancellazione della segnalazione, riguardasse il solo importo cui si riferiva la transazione e non si estendesse alla quota parte dell'esposizione da questa non coperta, ponendosi dunque in piena continuità e coerenza con (e non già in deroga ai) criteri generali che informano, a livello appunto regolamentare, il sistema delle segnalazioni in CR.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI